

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 33-22646/2010

OGGETTO: Progetto: *Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di recupero delle materie plastiche mediante loro trasformazione in olio combustibile*

Proponente: *Servizi Energia e Ambiente s.r.l. (SEA)*

Comune: *Chieri (TO)*

Procedura: *Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 15/03/2010, la società SERVIZI ENERGIA E AMBIENTE s.r.l. (di seguito denominata SEA) con sede legale in Torino (TO) Via Rosselli n. 1, Partita IVA 0818311017, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di recupero delle materie plastiche mediante loro trasformazione in olio combustibile*";
- il proponente ha inquadrato il progetto nella categoria progettuale n. 32 ter dell'allegato B2: *Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della L.R. 40/98;
- in data 25/03/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 07/05/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7/9 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:*Localizzazione*

- l'area oggetto dell'intervento si trova a sud del centro abitato della Città di Chieri all'interno del P.I.P. "Zona Industriale Fontaneto 2";
- nello specifico l'area è nel Comparto B lotto 10c2 per una superficie di 8.258 mq;

Stato di progetto

- l'istanza ha per oggetto la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di "cracking termico" di materie plastiche che risulta essere composto dalle seguenti unità funzionali:
 - conferimento e stoccaggio della quota di materie plastiche non riciclabili ottenute dalla selezione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata classificabili con i codici CER 150102, 160119, 170203 e 200139;
 - trattamento in due linee costituite ognuna da:
 - sistema automatico di triturazione del materiale e successivo invio a tramoggia di accumulo;
 - preriscaldatore a 250 °C;
 - reattore per il "cracking termico" a 380 °C;
 - coclea di scarico della parte non gassificabile;
 - catalizzatore per il gas;
 - condensatore per la separazione della parte condensabile da quella non;
 - serbatoi di stoccaggio della parte liquida;
 - serbatoio di accumulo della frazione incondensabile "Syngas";
 - motore di cogenerazione alimentato dal "Syngas";
- è stata dichiarata una capacità massima di lavorazione di 90 t/g di materie plastiche (2 unità produttive da 45 t/g) per una potenzialità annua di trattamento di 29.700 t;
- le capacità di stoccaggio dichiarate sono le seguenti:
 - 300 t di materie plastiche;
 - 400 mc (4 serbatoi da 100 mc) per la frazione liquida;
 - 25 mc di serbatoio polmone per il "Syngas";

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 373243 del 07/05/2010 del Servizio Gestione Rifiuti;
- nota prot. n. 35755 del 03/05/2010 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche;
- nota prot. n. 398057 del 14/05/2010 del Servizio Gestione Risorse Idriche;
- nota prot. n. 17894 della Città di Chieri;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

dal punto di vista amministrativo

- l’operazione di gestione rifiuti individuata dal proponente è R3 – *recupero/riciclo di sostanze organiche non utilizzate come solvente*: dal momento che il gas derivante dal trattamento termico viene utilizzato in situ per produrre energia elettrica è necessario prevedere anche l’operazione R1 - *utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia*;
- occorre rilevare che l’impianto proposto rientra, infatti, nella definizione di impianto di coincenerimento di cui al D.Lgs. 133/2005: “*qualsiasi impianto fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali, che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio ed in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento*”;
- trattando soltanto rifiuti non pericolosi, seppur con una potenzialità di trattamento significativa (90 t/g), l’impianto non rientra nel campo di applicazione della norma in materia di IPPC di cui al D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.; Il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino si riserva comunque di verificare l’assoggettabilità dell’impianto al punto 5.2 allegato I del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.
- il progetto prevede la realizzazione di una sezione di stoccaggio di un quantitativo di olio pari a circa 400 mc e quindi necessita di un’autorizzazione allo stoccaggio di oli minerali di cui alla L. 239/2004 art. 1 comma 56 lett a): il progetto definitivo dovrà tenere conto di tutti i requisiti tecnici previsti dalla norma e dalle linee guida provinciali approvate con D.C.P. n. 208-343478/2007 del 10/07/2007;

dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:

Vincoli territoriali ed ambientali

- *vincolo paesaggistico*: parte dell’impianto ricade in zona soggetta a tutela, ai sensi dell’art. 142, lettera c, del D.Lgs. 42/04, in quanto risulta compreso all’interno della fascia di 150 m dalle sponde del Rio Tepice, corso d’acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal R.D. 1775/33 e s.m.i.,

Piano Regolatore Generale Comunale

- l’area è classificata come D1 “*Parti del territorio libere o parzialmente edificate destinate ad insediamenti di carattere prevalentemente industriale ed artigianale*”;
- con nota del 04/06/2010 la Città di Chieri ha richiesto che: “*..sia richiesto e conseguito parere, da parte dell’ASL TO5 territorialmente competente, in merito all’inserimento dell’attività svolta dalla Servizi Energia Ambiente s.r.l.m nel DM Sanità 05 Settembre 1994 “Elenco industrie insalubri” di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS.*”;
- nella medesima nota si evidenzia che : “*..quanto sopra risulta invero imprescindibile per il futuro insediamento dell’attività stessa e di conseguenza per il proseguo delle relative procedure autorizzate, poiché l’art. 9 delle vigenti N.T.A. del PIP, approvate con deliberazione di C.C. n. 76 del 22/07/2002, non prevede, per le imprese ricadenti nella classe 1^a del citato Elenco, la possibilità di insediamento nella zona industriale in oggetto*”;
- l’area in oggetto è inserita nella Classe II di pericolosità geomorfologica (dalla “*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità urbanistica*”): “*porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di*

attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante" (Circolare P.G.R. del 08/05/1996 n. 7/LAP);

- nello specifico rientra in sottoclasse 2 a) “porzioni di territorio sub pianeggianti, interessate da uno o più fattori penalizzanti quali acque di esondazione a bassa energia, prolungato ristagno delle acque meteoriche, scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura ed eterogeneità dei terreni di fondazione”

Programmazione di settore

- il progetto proposto pare offrire una possibile alternativa allo smaltimento delle materie plastiche non riciclabili destinate in discarica. Dal punto di vista dei flussi intercettati, quindi, l'impianto dovrebbe trattare un quantitativo di scarto pari a circa il 27% del quantitativo di rifiuti plastici prodotti in Provincia. La restante parte viene già attualmente destinata al recupero di materia (tramite riciclaggio), in linea con i principi previsti dalla normativa vigente;
- per quanto riguarda la Provincia di Torino, il quantitativo di scarti avviati a discarica si aggira intorno a 7000 t/anno e quindi corrisponde circa ad un quarto della potenzialità dell'impianto proposto (2.9700 t/anno). I prodotti dell'attività di trattamento sono principalmente un olio combustibile, un residuo solido definito “similcoke” ed il gas di risulta utilizzato per produrre energia;
- è necessario che venga chiarito quali sono le caratteristiche qualitative dell'olio e la sua qualifica anche dal punto di vista amministrativo: si rammenta che l'olio può essere escluso dal campo di applicazione dei rifiuti solo qualora rispetti degli standard qualitativi definiti da apposite norme tecniche. La qualità e la destinazione di ciascuno dei flussi di materia derivante dal trattamento assume una notevole rilevanza ai fini della corretta individuazione degli impatti ambientali derivanti dall'impianto;

dal punto di vista progettuale e tecnico:

- la documentazione redatta è carente nei contenuti tecnici inerenti il processo (parametri operativi, grandezze controllate, etc.), gli impianti (in particolare quelli di abbattimento delle emissioni) e nei prodotti finali (caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche, effettivo impiego, etc.), per cui occorre acquisire ulteriori e più fondati elementi atti a valutare il processo e le migliori tecnologie disponibili che verranno messe in atto dal proponente per limitare gli effetti dell'attività nelle diverse componenti ambientali;
- la documentazione presentata, seppur nei limiti di un progetto preliminare, non contiene valutazioni sui seguenti aspetti:
 - dettaglio della composizione e dei flussi dei materiali in ingresso specificandone la ripartizione attesa tra i vari polimeri comunemente dette “materie plastiche”, anche in termini di cariche additive contenute, nonché valutazioni di merito circa la potenziale variabilità degli stessi ;
 - specifiche delle reazioni attese all'interno del reattore di “cracking termico” e del successivo catalizzatore (specificandone dettagliatamente tipologia, funzioni, durata e eventuali metodiche di sostituzione/rigenerazione) con precisazioni in merito agli strumenti di regolazione e controllo e con valutazioni in merito alle condizioni di processo adottate (temperature, tempi di permanenza, pressioni, ...);
 - schemi di flusso dettagliati, comprensivi degli strumenti di regolazione e controllo di tutte le fasi del trattamento, e di tutte le utilities asservite al processo. Si rammenta che in caso di

documentazione coperta da diritto brevettuale, l'amministrazione è tenuta alla tutela della riservatezza industriale;

- valutazioni in merito all'influenza delle caratteristiche dei materiali in ingresso, e al loro eventuale contenuto di sostanze indesiderate, sul rendimento dei processi nonché sulla qualità dei materiali ottenuti; precisando inoltre le modalità di gestione di eventuali materiali non trattabili nell'impianto. Ad esempio non è stato previsto un sistema di eliminazione dei materiali indesiderati che per alcune tipologie di scarto può arrivare sino al 70%. Tra i rifiuti in ingresso non sono stati contemplati i rifiuti derivanti da impianti di selezione e trattamento meccanico dei rifiuti codice 191204 – plastica e gomma, che identifica proprio lo scarto inviato a discarica;
 - valutazioni di potenzialità e rendimento di tutti i processi di trattamento e degli impianti di captazione e abbattimento delle emissioni;
 - dimensionamento dei sistemi di trattamento e di immagazzinamento asserviti all'impianto;
 - valutazioni in merito all'eventuale produzione di prodotti fuori specifica non ri-utilizzabili all'interno del processo stesso (ad esempio olio e/o carbone attivo non commercializzabili);
 - particolari di costruzione e gestione delle zone di stoccaggio e accumulo, con riferimento ai sistemi di impermeabilizzazione;
 - progetto dettagliato del sistema antincendio e della gestione delle emergenze in caso di incendio, tenendo conto del fatto che i requisiti di sicurezza dell'impianto devono essere idonei alla gestione dei rischi derivanti da materiali infiammabili (gas e liquidi);
- in ragione di carenze pertinenti gli impianti e dei prodotti finali (caratteristiche merceologiche, effettivo impiego, etc.), occorre acquisire ulteriori e più fondati elementi, atti anche a valutare le migliori tecnologie disponibili che verranno messe in atto dal Proponente per limitare gli effetti dell'attività nelle diverse componenti ambientali. Si ritiene pertanto necessario richiedere preliminarmente le seguenti informazioni:
- si chiarisca se le materie plastiche afferenti all'impianto sono contaminate sostanze estranee quali liquidi di veicoli, poiché il Gestore dichiara che il materiale in ingresso deriva anche dallo smantellamento di veicoli fuori uso o dalla loro manutenzione (codice CER 160119); a tale riguardo, si informa l'impresa che la scelta della tecnica di abbattimento va piuttosto modulata in base agli inquinanti attesi nelle emissioni e che questo deve essere funzionale al loro abbattimento, per cui è necessario che venga fornita una caratterizzazione degli eventuali inquinanti attesi/presenti nei materiali introdotti nel reattore;
 - si descrivano le fasi che costituiscono il ciclo di depolimerizzazione nel reattore;
 - si precisino i parametri operativi ed il bilancio termico ed energetico di processo, nonché le grandezze controllate dal sistema automatico;
 - si precisi il tipo e la potenza termica delle utenze termiche che verranno alimentate dal calore di cogenerazione e se è prevista una rete di teleriscaldamento, al fine di stabilire se trattasi di impianto termico civile ai sensi degli artt. 282 e 283 del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006 e di verificare la disciplina della Legge Regionale n°13 del 28/05/2007 (art. 2, comma 5) ovvero della D.C.R. n°98–1247 del 11/01/2007 e della successiva D.G.R. n°46–11968 del 04/08/2009;
 - si descrivano le caratteristiche tecniche e le prestazioni (efficienza di abbattimento, parametri di esercizio, altro) del c.d. “catalizzatore di ossidazione” (sistema “LeaNOx”) previsto a valle del motore endotermico;

- si fornisca un certificato analitico della composizione della miscela gassosa denominata “SynGas”;
- si precisi a quale combustibile indicato nel titolo III della parte V del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006 e connessi allegati è attribuibile l’olio ottenuto dal processo;
- si precisino le caratteristiche chimico–fisiche salienti del residuo solido del processo, qualificabile più come catrame (“char”) piuttosto che come “coke”, comparandole con quelle dei combustibili solidi “coke” usualmente in commercio, e le tecniche utili al rispetto di tali obiettivi qualitativi;
- si informa che, quanto all’eventuale combustione in sito dell’olio residuo, si assume come migliore tecnologia disponibile l’impiego di metano. Conseguentemente, le emissioni generate dalla combustione dell’olio devono essere comparabili con quelle tipiche del metano, rendendo pertanto necessaria l’installazione di impianti di abbattimento dei principali inquinanti, quali NOx (tipicamente “SCR”) e polveri, nonché eventuali microinquinanti;
- si individuino gli eventi di avaria dei motori, la gestione di tali emergenze e la durata annuale prevista della loro manutenzione, espressa come ore di fermo impianto;
- si chiarisca se il trituratore è provvisto di camino;
- si fornisca il valore della tensione di vapore o della temperatura di ebollizione dell’olio combustibile, nonché la temperatura dei serbatoi, utili a verificare l’eventuale installazione di un presidio di carboni attivi dai relativi sfiati;
- al fine di limitare le emissioni diffuse dell’attività, si precisi la modalità di raffreddamento dei residui solidi carboniosi (“char”) e la tecnica di movimentazione, illustrando quali provvedimenti verranno adottati per evitare/rimuovere il più rapidamente possibile la polvere di carbone dalle superfici pavimentate e dalle attrezzature esposte agli agenti atmosferici, con particolare riferimento anche alle necessarie e frequenti operazioni di pulizia.
- occorre accertare l’effettivo impiego e la certa destinazione dell’olio combustibile e dei residui solidi generati dal processo, utile ad escludere il loro riutilizzo nel sito, precisando in particolare i trattamenti di “valorizzazione” effettuati da altri soggetti citati nel progetto preliminare;
- si ritiene che debba essere effettuata da parte del proponente una valutazione sul bilancio energetico (consumi-ricavi) del processo prendendo in considerazione anche il consumo delle varie apparecchiature e tenendo conto che l’impianto dovrà essere implementato di tutta una serie di presidi ambientali e quindi ci sarà un aggravio in termini di costi;
- occorre inoltre individuare la composizione sommaria, il consumo previsto e le caratteristiche chimico–fisiche del catalizzatore, nonché le modalità di funzionamento e di deposito, considerato che tale materiale verrà accumulato in deposito;
- come in precedenza evidenziato, si ritiene opportuno dotare l’impianto di idoneo sistema antincendio, soprattutto in corrispondenza del deposito delle materie plastiche accatastate in locale (300 t) e del trituratore, soggetto a rischio di esplosione, tenendo anche conto che è previsto lo stoccaggio dell’olio risultante in quattro serbatoi da 100 mc; siano specificate le migliori tecnologie disponibili da adottarsi, a tutela delle matrici ambientali e della sicurezza dei lavoratori e dei recettori prossimi all’impianto, affinché siano evitati o minimizzati gli eventi d’incendio;

dal punto di vista ambientale:

- la mancanza di approfondimenti sugli aspetti tecnici dell’impianto, nonché la mancanza di una valutazione sugli interventi gestionali e/o tecnici possibili al fine di contenere e di minimizzare gli

impatti, non consente allo stato attuale di valutare in maniera adeguata le ricadute ambientali derivanti dalla realizzazione dell'impianto;

- sulla scelta della tecnologia si ritiene opportuno sottolineare che i processi e le tecnologie alternative ai sistemi di valorizzazione energetica convenzionale (i.e. combustione diretta), secondo quanto contenuto nella sezione impianti di incenerimento del D.M. Ambiente 29 gennaio 2007 “*Linee guida per l’individuazione delle BAT in materia di gestione dei rifiuti*”, non hanno ancora fornito tutti gli elementi di carattere tecnico ed ambientale necessari per una loro corretta ed esaustiva valutazione. L’applicabilità di una tecnica attualmente non annoverata tra le BAT, può sicuramente essere presa in considerazione tenendo conto dell’evoluzione tecnologica, ma è necessario valutarne gli impatti in modo dettagliato tenendo conto della specifica realtà territoriale in cui l’impianto è insediato;
- gli aspetti correlati alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto non sono stati adeguatamente affrontati nell’ambito dello studio preliminare. Le caratteristiche delle emissioni sono strettamente correlate alla qualità dell’alimentazione, che si ripercuote ovviamente sugli aspetti progettuali nel seguito descritti. Secondo la pubblicazione UNEP “*Converting Waste Plastics into a Resource – Compendium of Technologies 2009*” la tecnologia dell’impianto proposto è difficilmente applicabile ad alimentazioni di tipo misto, sia dal punto di vista del rendimento energetico, sia dal punto di vista della produzione di intermedi o sostanze che si ritrovano poi nei prodotti finali;
- la tecnologia proposta sembra essere adatta al trattamento di plastiche tipo Polietilene, Polipropilene e Polistirene mentre può difficilmente essere applicata a plastiche quali PET e PVC, in quanto la loro degradazione termica genera sostanze di difficile gestione (acido tereftalico e benzoico nel primo caso e acido cloridrico nel secondo). Se si considera che lo scarto più pregiato costituito dall’80% di plastiche poliolefiniche viene già avviato al recupero di materia, lo scarto di plastica avviato a discarica che costituirebbe il principale flusso intercettato dall’impianto ha una qualità discutibile, in relazione al tipo di tecnologia adottata ed al tipo di sistemi di contenimento proposti;
- la pubblicazione sopra citata, afferma chiaramente come l’utilizzo di plastiche miste per la produzione di combustibile liquido richieda un trattamento spinto del gas per evitare potenziali ricadute sui lavoratori e sui residenti;
- anche dal punto di vista del consumo di risorse l’impianto ha un fabbisogno di acqua per il trattamento di circa 2 mc/t di rifiuto trattato: tale consumo non è trascurabile tenuto conto del fatto che non sembra sia previsto di ricircolo, anche parziale, delle acque utilizzate nella condensazione: in linea generale si ritiene necessaria la stesura di un bilancio ambientale del progetto che tenga conto:
 - del consumo di risorse in termini di beneficio ambientale ottenibile con la produzione di un combustibile liquido sulla cui qualità e possibilità di agevole collocazione sul mercato sussistono notevoli perplessità;
 - della sostenibilità economica del processo rispetto alle varie alternative di collocazione dei materiali derivanti dal processo stesso (produzione di un olio combustibile con codice merceologico e quindi soggetto alle accise sui carburanti, smaltimento/ recupero come rifiuto ecc);
- l’azienda dichiara di utilizzare l’acqua nell’ambito del circuito di raffreddamento del condensatore ma non emergono chiaramente le modalità di prelievo, utilizzo eventuale ricircolo e conseguente scarico;
- si rileva che non è presente nella documentazione inviata il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche previsto dal Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R per gli impianti che svolgono attività sottoposta alla normativa rifiuti;

- inoltre non è chiara la funzione del “laghetto” che viene evidenziato nelle planimetrie allegata alla documentazione presentata;
- si ritiene pertanto che al fine di una valutazione completa ed esaustiva dell’intervento, per quanto riguarda la matrice acque, l’azienda dovrà presentare quanto segue :
 - fonte di approvvigionamento idrico;
 - relazione tecnica riportante le modalità di utilizzo dell’acqua e di eventuale scarico. Tale relazione dovrà riportare il bilancio idrico tenendo conto della necessità di ridurre al minimo il consumo della risorsa in relazione al fabbisogno minimo del ciclo produttivo;
 - planimetria nella quale vengano evidenziate le canalizzazioni utilizzate per l’allontanamento dei reflui industriali e domestici, quelle dedicate all’eventuale riutilizzo dei reflui di raffreddamento e le canalizzazioni delle acque meteoriche;
 - piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio secondo quanto previsto dall’Allegato A del Regolamento 1/R;
 - precisazioni in merito alle modalità di realizzazione (impermeabilizzazione, dimensionamenti, presenza di sfioro etc.) del “laghetto” individuato nella planimetria allegata alla documentazione presentata, tenendo presente l’obbligo di separare le eventuali acque ivi contenute con la falda superficiale. Inoltre dovranno essere indicate le modalità di riempimento e di utilizzo dello stesso;
- tra gli scenari incidentali non risulta evidenziata la possibile rottura dei serbatoi di stoccaggio con conseguente inquinamento delle matrici ambientali quali suolo ed acque sotterranee; si ritiene necessario che siano indicate le particolari precauzioni le migliori tecnologie disponibili poste in essere affinché siano evitati o minimizzati detti eventi.
- ciò anche in considerazione di quanto citato nel documento tecnico “Relazione Geologica Geotecnica” al punto 3.4 – Condizioni idrogeologiche, in riferimento al drenaggio delle acque di ritenzione con conseguenti infiltrazioni superficiali e ristagni;
- la documentazione previsionale di impatto acustico deve recepire completamente quanto contenuto nella D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, recante i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico” di cui all’art. 3, comma 3, lett.c) e all’art. 10 della L.R. 25/10/2000;
- la documentazione presentata non ha infatti tenuto conto della presenza dei recettori (civili abitazioni) presenti a sud dell’area di progetto;
- occorre inoltre che vengano descritti i provvedimenti atti a limitare l’impatto acustico del motore endotermico, notoriamente gravoso;

Ritenuto che:

- a fronte di una tecnologia non consolidata, gli elaborati progettuali presentati appaiono eccessivamente generici, improntati più su di considerazioni di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo, privi di specifiche tecniche sufficienti sugli impianti e dei dati relativi alla caratterizzazione dei materiali in ingresso e di quelli di risulta, nonché relativi alle emissioni in atmosfera (convogliate e diffuse);
- è indispensabile, per garantire un inserimento ambientale dell’impianto che tutti gli impatti (riconducibili sia all’esercizio ordinario dell’attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza con particolare riferimento al rischio incendio), vengano adeguatamente individuati, proponendo se del caso forme di mitigazione;

- la documentazione presentata per la fase di verifica non risulta esaustiva in relazione alle problematiche riscontrate, in quanto non approfondisce tutti gli elementi di criticità ambientali e progettuali precedentemente richiamati;
- con i dati e le informazioni in possesso non è possibile fare valutazioni sito-specifiche e verificare quali sono gli impatti sul territorio;
- sia necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno necessariamente tenere conto delle problematiche indicate in precedenza nel presente atto;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA

1. **di assoggettare**, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, il "*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di recupero delle materie plastiche mediante loro trasformazione in olio combustibile*" presentato dalla società SERVIZI ENERGIA E AMBIENTE s.r.l. con sede legale in Torino (TO) Via Rosselli n. 1, Partita IVA 0818311017,, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati; il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale dovranno contenere un adeguato riscontro a quanto esposto in narrativa, che si intende interamente richiamato nel presente dispositivo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 08/06/2010

SC

La Dirigente del Servizio
F.to in originale
dott.ssa Paola Molina